

è permessa per urgenza di bisogno la somministrazione delle vittuarie.

§. 38. Non permetterà sbarco, o comunicazione di merci, marinaj, passeggeri anche da barche qualificate per l' approdo agli uffizj subalterni di Sanità, prima che le medesime sieno state ammesse regolarmente alla libera pratica.

§. 39. Dovrà intervenire a tutti li costituiti, che il Deputato di Sanità ritrovasse opportuno d' assumere: passerà col medesimo nella dovuta buona armonia, prestandosi vicendevolmente in tutto ciò, che concerne la pubblica causa, la dovuta assistenza.

§. 40. Servirà, come presentemente, di Controllore all' Amministrazione de' diritti Sanitarj percetti dal Deputato di Sanità.

§. 41. Al caso che insorgesse in qualche barca nel porto degli accidenti, minaccianti la pubblica salute, impedirà sul momento ogni comunicazione di questa, la farà osservare a vista, qualora non si potesse far scortare ad un uffizio principale di Sanità senza pericolo, farà immediatamente il suo rapporto col mezzo del Commissariato distrettuale, e dipenderà dagli ordini, che gli saranno comunicati.

§. 42. Nelle contestazioni tra gente di marina, ed in materia di marina, se l' argomento dipende dal jus rispettivo delle parti, come per esempio: il danno inferito dall' uno all' altro bastimento nel porto; le reciproche pretensioni de' Capitani contro altri Capi-